

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 227/26/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

AC. Ma. proponeva ricorso avverso la comunicazione di avvenuta iscrizione di ipoteca n. 64318 del Registro Generale e n. 13564 del Registro Particolare del 28/10/2010.

La ricorrente, preliminarmente, eccepiva l'illegittimità della comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, perché non ritualmente notificata e, comunque, per inesistenza della notifica della cartella di pagamento presupposta.

Eccepiva, altresì, la ricorrente la nullità della cartella (costituente l'atto presupposto di quello impugnato) per mancata indicazione del responsabile del procedimento, e perché priva di sottoscrizione.

Deduceva, inoltre, la contribuente l'illegittimità della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione d'ipoteca per difetto di motivazione. Eccepiva, inoltre, la ricorrente l'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria perché non preceduta da intimazione di pagamento e per mancanza di potere del funzionario che lo ha sottoscritto.

Nel merito, la contribuente contestava l'illegittimità dell'atto impugnato per addebito di costi indimostrati.

La ricorrente depositava memoria illustrativa per meglio esplicitare le ragioni del proprio ricorso.

Si costituiva Equitalia Esatri S.p.A., preliminarmente, eccependo l'inammissibilità del ricorso per violazione del principio del contraddittorio, e sostanzialmente, controdeducendo alle eccezioni svolte dal contribuente insistendo per la legittimità dell'atto impugnato.

All'udienza fissata, sentite le parti presenti, la Commissione tratteneva il ricorso in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Commissione è chiamata ad esaminare l'eccezione sollevata da Equitalia Esatri S.p.A. relativa all'inammissibilità del ricorso per asserita violazione del principio del contraddittorio.

Tale eccezione appare priva di censura, considerato che la ricorrente ha contestato vizi propri dell'avviso di iscrizione ipotecaria impugnata e della cartella di pagamento ad esso prodromica.

La Commissione è, quindi, chiamata a pronunciarsi sulle preliminari eccezioni della contribuente avverso l'avviso d'iscrizione ipotecaria e la cartella di pagamento ad esso presupposto.

Ritiene la Commissione che risulti priva di pregio la doglianza della contribuente relativa all'asserita illegittimità delle notifiche dell'avviso di iscrizione ipotecaria, e della cartella di pagamento de quo perché avvenute a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Anzitutto, osserva la Commissione che la possibilità per l'Agente della Riscossione di provvedere alla notificazione delle cartelle di pagamento a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento è espressamente prevista dall'art. 26, comma 1, DPR 60211973, senza che, pertanto, sia necessaria la stesura della relazione di notifica.

Tale modalità, prescritta dall'art. 26, comma 1, DPR 60211973 relativamente alle cartelle di pagamento, appare suscettibile di interpretazione analogica alla fattispecie relativa alla

notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, tenuto peraltro conto della funzione di quest'ultimo atto, il quale si risolve sostanzialmente in una comunicazione al contribuente relativa all'iscrizione d'ipoteca.

In ogni caso, anche a voler negare che alla notifica dell'avviso d'iscrizione ipotecaria si possa applicare il disposto del citato art. 26, ci si troverebbe al più dinnanzi ad una mera irregolarità, suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo.

Infatti, l'inesistenza della notifica risulta configurabile solamente quando si sia in presenza di una modalità di trasmissione dell'atto che esorbits completamente dalla fattispecie legale, mentre nella specie si è in presenza di una modalità di notificazione riconducibile allo schema legale (dell'art. 26, comma 1, DPR 602/1973).

Appare infondata anche l'ulteriore doglianza della contribuente, relativa alla nullità della cartella di pagamento, presupposto dell'atto di iscrizione ipotecaria impugnato, per mancata indicazione del responsabile del procedimento e per mancanza di sottoscrizione.

Orbene, essendo la cartella di pagamento un atto autonomamente impugnabile, l'eccezione relativa alla mancata indicazione del responsabile del procedimento, e quella relativa alla mancanza di sottoscrizione, costituendo vizi propri della cartella, possono essere proposte solamente per via di impugnazione avverso la cartella medesima.

In ogni caso, la Commissione osserva che nella cartella de quo risulta indicato il responsabile del procedimento e che la stessa risulta conforme al modello ministeriale, ex artt. 25 DPR 602/1973 e 6 DM 321/1999, che non richiede la sottoscrizione della cartella di pagamento.

Pure priva di pregio la deduzione della contribuente circa l'illegittimità della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione d'ipoteca per difetto di motivazione.

Entrambi gli atti, infatti, appaiono sufficientemente motivati da consentire alla ricorrente di comprendere la pretesa tributaria e svolgere compiutamente le proprie difese come, peraltro, è stato.

Del resto, avendo gli atti de qua natura vincolata, appaiono del tutto infondate le doglianze della contribuente, circa la presunta illegittimità dell'avviso d'iscrizione ipotecaria in ragione della mancata allegazione di documenti e dell'omessa indicazione della rendita catastale.

Non merita accoglimento nemmeno la doglianza del ricorrente, relativa all'illegittimità dell'espropriazione perché non preceduta dalla notifica di apposito avviso, in contrasto con l'art. 50, comma 2, DPR 602/1973; infatti, osserva la Commissione che l'iscrizione di ipoteca è atto di natura cautelare, e non configura l'inizio dell'espropriazione; pertanto, non trova applicazione la disposizione, di cui al citato art. 50, comma 2, DPR 602/1973, evocata dalla contribuente.

Va rigettata anche l'eccezione relativa all'illegittimità dell'impugnato avviso di iscrizione d'ipoteca, per difetto di legittimazione del funzionario che l'ha sottoscritto; infatti, la c.d. delega di firma non può considerarsi elemento essenziale dell'avviso di iscrizione ipotecaria, non incidendo sul soggetto a cui l'atto stesso deve imputarsi (ossia, l'Agente della Riscossione). Infondata appare altresì la deduzione del ricorrente, relativa alla presunta illegittimità dell'avviso di iscrizione ipotecaria per addebito di costi indimostrati. Osserva, infatti, la Commissione che i rimborsi esposti nell'atto impugnato sono dovuti, nella misura richiesta da Equitalia Esatri S.p.A., per espresso dettato normativo del Decreto del Ministero delle Finanze del 21 novembre 2000. Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore di Equitalia Esatri S.p.A., delle spese di giudizio nella misura di € 500,00 oltre accessori di legge, se dovuti.